

Risoluzione Ministero Attività Produttive Prot. 506896 dell'11.06.2002

Oggetto: D.Lg.vo 31.03.98 n.114 art.5, comma 5. Richiesta di Chiarimenti su Requisiti Professionali per l'Esercizio dell'Attività di Vendita nel Settore Alimentare.

D.Lg.vo 31.03.98 n.114 art.5, comma 5. Richiesta di chiarimenti su requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare.

Si riscontra la nota in oggetto con cui codesto Comune ha chiesto un parere circa la possibilità di considerare quale requisito professionale per l'accesso all'attività di commercio nel settore

alimentare < l'aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari come commercialista e revisore contabile dal 1993>.

In merito all'argomento si precisa quanto segue.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 all'art.5, comma 5, elenca alle lettere a), b) e c) i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare .

Ai sensi del predetto comma 5 , infatti, " L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei (...) requisiti professionali (...) " elencati alle lettere a), b) e c) del medesimo.

Tra i requisiti, pertanto, è previsto quello di cui alla lettera b), ossia " ... (omissis) aver prestato la propria opera , per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare , in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore , in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;".

In proposito si fa presente che è opinione dello scrivente considerare non sostenibile che l'attività di un commercialista o di un revisore contabile possa configurarsi come attività di amministrazione, tenuto conto che il concetto di amministrazione, invece, comporta attività di gestione ovvero l'

insieme di azioni per mezzo delle quali un'impresa persegue i propri obiettivi

La figura dell' "addetto all'amministrazione" è riconducibile al soggetto che si occupi di della tenuta di scritture , ordinate in modo organico, nonché della elaborazione e sintesi di informazioni, al fine di organizzare e ricordare fatti di contenuto economico che riguardino la gestione dell' impresa e che ne costituiscono necessario supporto.

Il commercialista, invece, è una figura professionale ben precisa di esperto in scienze economiche e commerciali, iscritto in apposito Registro , il quale svolge un'attività di libero professionista nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria, ed è possibile che tale attività venga svolta al servizio di un'azienda, ma non in un rapporto organico con essi.

D'altro canto quello di revisore contabile è un ruolo, che può essere ricoperto anche da un commercialista, che, per la natura propria dell'incarico, comporta un'insieme di attività volte a controllare che l'attività degli amministratori sia conforme alle leggi, ai regolamenti ed allo statuto sociale.

Ne consegue che entrambe le tipologie di professionalità sopra descritte, una contabile e l'altra di controllo, esulano dalla descrizione contenuta nel descritto articolo 5, comma 5, lettera b).

Tanto premesso si fa presente che la scrivente, concordando, peraltro, con le valutazioni espresse da codesto comune non considera valido il requisito sopra descritto ai fini dell' esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Piero Antonio Cinti)

note
